



COMUNE DI BANCHETTE

Città metropolitana di Torino

DECRETO N. 18 DEL 26.03.2020

Oggetto: Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Approvazione criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Giunta comunale

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di "rilevanza internazionale";
- il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, per sei mesi;
- successivamente, in data 11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di "pandemia";

VISTI E RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6/2000 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare, l'art. 3, del citato Dpcm, il quale prevede al comma 1 lett. c), la raccomandazione *«di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari»*;
- l'art. 1, comma 1, lett. q), del richiamato DPCM che impone l'adozione *«in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti»*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6", recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che dispone al punto 1 che *«Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale»*;
- in ultimo, il DPCM 11.3.2020, che ha disposto che fino al 25.3.2020 *«Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni*

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 ed individuano le attività indifferibili da rendere in presenza»;

PRESO ATTO della Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto: *“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1652”*, che al punto 4 *«Eventi aggregativi di qualsiasi natura Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento»;*

CONSIDERATE le ulteriori disposizioni emergenziali la cui *ratio* è volta al limitare al minimo la circolazione delle persone a tutela della salute pubblica generale, onde evitare il diffondersi del contagio:

- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- Direttiva n. 1/2020 del 25.02.2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione nella quale si invita *“a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura”*
- Direttiva n. 2/2020 del 4.03.2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione nella quale si intende agevolare ulteriormente l'applicazione del lavoro agile quale misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica;

TENUTO CONTO che l'art. 73, comma 1, D.L. n. 18/2020 testualmente recita: *«Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;*

VISTI gli artt. 46, 47 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta comunale;

VISTO, *in parte qua*, lo Statuto comunale, relativamente al funzionamento della Giunta comunale, che nulla prevede in merito alle sedute a distanza;

CONSIDERATO che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;

- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

RITENUTA la liceità di una convocazione che preveda la possibilità che la riunione dell'Assemblea dei Sindaci si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti;

RITENUTO, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Presidente della Giunta Comunale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; tutti i componenti dell'organo collegiale debbono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza.

DATO ATTO che la partecipazione dei componenti della Giunta è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita;

RISCONTRATA, però, l'urgenza di provvedere a definire modalità straordinarie e urgenti, al momento non disciplinate dallo Statuto, al fine di approntare gli strumenti di garanzia di funzionalità volti ad assicurare la piena funzionalità della Giunta Comunale anche in presenza delle restrizioni indicate dal DPCM 11/3/2020 in materia di contrasto al virus COVID-19;

SOTTOLINEATA la necessità che le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- a) visione degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) votazione palese;

RITENUTO che:

- sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, web conference a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati;
- per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'Organo collegiale si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della riservatezza;
- per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria;

RITENUTO, ancora, che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli Assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di

intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Sindaco;

Per le superiori motivazioni

DECRETA

1. DI POTER RIUNIRE, in via straordinaria e motivata dall'emergenza sanitaria *supra* richiamata e fino al termine della stessa, le prossime sedute della Giunta Comunale in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza;
2. DI STABILIRE E APPROVARE i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Giunta comunale contenuti nei seguenti punti:
 - a. *La partecipazione alle riunioni della Giunta comunale potrà aver luogo con modalità telematica che consenta a uno o più dei componenti l'Organo e al Segretario comunale di partecipare a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale; la seduta della Giunta potrà anche essere tenuta con la suddetta modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri e il Segretario comunale presenti in luoghi diversi. In tali casi, in via convenzionale, le sedute si intendono tenute presso la sede del Comune;*
 - b. *Sono considerate tecnologie in generale idonee allo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Giunta comunale:*
 - *videoconferenza;*
 - *web conference;*
 - *teleconferenza;*
 - *altri mezzi che l'informatica dovesse rendere disponibile in futuro.*
 - c. *Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici per la partecipazione a distanza alle riunioni devono assicurare, nella massima possibile riservatezza delle comunicazioni e sicurezza del sistema, la possibilità immediata per tutti i partecipanti alla riunione di:*
 - i. *percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;*
 - ii. *intervenire nella discussione;*
 - iii. *effettuare una votazione palese, salva l'attivazione di idonei sistemi che consentano il voto segreto nei casi previsti dalla normativa.*
 - d. *L'appello dovrà essere svolto dal Segretario comunale in avvio di seduta, il quale accerterà "a video" l'identità del componente (al quale potrà essere chiesto di esibire un documento di identità), e darà atto nei verbali delle deliberazioni assunte della partecipazione in via telematica dei partecipanti;*
 - e. *Per la validità dell'adunanza, restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi, da accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione sul verbale o acquisizione del documento informatico autenticato nelle forme di legge;*
 - f. *Sarà garantita una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni e circolazione di eventuali documenti.*

Dovrà essere, altresì, garantita la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti nonché, al Presidente, la possibilità di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare, insieme al Segretario, e proclamare i risultati della votazione.

L'espressione del voto consentirà di identificare da parte di chi presiederà i lavori della Giunta comunale e da parte del Segretario comunale in modo inequivoco l'espressione della volontà in modo libero e informato.

- g. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.*
- h. Resta nella facoltà del Presidente escludere, all'atto della convocazione, la partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta.*

Dalla Residenza Municipale, lì 26.03.2020

Il Sindaco
(Antonio Mazza)

Firma omessa ai sensi art. 3,
comma 2, D. lgs 39/1993